



COMUNE DI CARRARA
Decanato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Ordinanza n. 19/2017

Carrara, 17 Gennaio 2017

Prot. n. del 17/01/2017

IL SINDACO

VISTA la Legge, 9 gennaio 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni recante: "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale, di risparmio e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";

VISTO l'allegato A del D.P.R. n. 412 del 26/08/1993, tuttora vigente, il quale individua il Comune di Carrara nella zona climatica "D";

VISTI i commi 2 e 3 - art. 4 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 che stabiliscono che gli impianti termici possono essere avviati per 12 ore giornaliere dal 1 Novembre al 15 Aprile e che al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati in maniera prolungata solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;

VISTO l'art. 4 comma 4 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 il quale stabilisce che la durata di attivazione degli impianti termici non ubicati nella zona climatica "F" deve essere compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;

RICHIAMATO IL 1° comma, art.5 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013: "in deroga a quanto previsto dall'art. 4 i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzione di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili"

CONSIDERATE:

- o le previsioni meteo che annunciano il protrarsi delle avverse condizioni climatiche provocando un abbassamento delle temperature medie stagionali;
- o le segnalazioni di disagio pervenute da alcuni cittadini;

ORDINA

1. L'attivazione, prolungata e facoltativa, degli impianti termici di riscaldamento nel territorio comunale, consentita nel seguente periodo e nelle seguenti misure massime:
dal 17/01/2017 fino al 23/01/2017 compreso, per un massimo di 18 ore, orario che deve essere compreso tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno, frazionando l'orario giornaliero di riscaldamento consentito in due o più sezioni;
2. di pubblicare la presente ordinanza all'Albo pretorio Comunale, sul sito del Comune di Carrara e di inviare copia agli organi di informazione.

RICORDA

I valori massimi della temperatura ambiente sono quelli indicati dall'art. 3 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 (20° C + 2° C di tolleranza ad eccezione degli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali assimilabili per i quali è prevista la temperatura massima di 18° C + 2° C di tolleranza);

l'Amministratore del condominio o responsabile dell'impianto di riscaldamento è tenuto ad esporre in modo visibile all'esterno della centrale termica la soluzione prescelta indicando il periodo relativo all'orario di funzionamento oltre le proprie responsabilità;

le disposizioni della presente ordinanza non si applicano agli edifici citati nell'art. 4 comma 5 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013, poiché non sono soggetti a limitazioni del periodo annuale di esercizio, nè della durata giornaliera di attivazione degli impianti termici.

Il Sindaco
Angelo Zubbani